

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BP.2008.33
(procedure principali: BH.2008.13-15)

Sentenza dell'11 luglio 2008 I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Alex Staub, Presidente,
Barbara Ott e Tito Ponti,
Cancelliere Lorenzo Egloff

Parti

A., attualmente in detenzione preventiva, rappresentato
dall'avv. Daniele Timbal,

Richiedente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Opponente

Oggetto

Ricusazione (art. 99 cpv. 1 e cpv. 2 PP in combinazione
con l'art. 34 LTF)

La I Corte dei reclami penali considera in fatto ed in diritto:

che, in data 10 giugno 2008, questa Corte ha pronunciato la conferma dell'arresto nei confronti del qui richiedente in ragione dell'esistenza di un pericolo di collusione (v. TPF BH.2008.13 + BH.2008.14);

che, con scritto del 25 giugno 2008, il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha presentato alla I Corte dei reclami penali una domanda d'interpretazione della precitata sentenza del 10 giugno 2008 nonché un'istanza (eventuale) di proroga della detenzione ai sensi dell'art. 51 cpv. 3 PP;

che, con sentenza del 9 luglio 2008, questa Corte ha respinto la suddetta istanza d'interpretazione, dichiarato irricevibile l'istanza di proroga della carcerazione preventiva ed ordinato la liberazione del qui richiedente;

che, in data 9 luglio 2008, il MPC ha ordinato la scarcerazione di quest'ultimo;

che, sempre il 9 luglio 2008, il MPC ha nuovamente ordinato l'arresto nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305^{bis} n. 2 CP, falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP e corruzione di pubblici ufficiali svizzeri e corruzione attiva ai sensi dell'art. 322^{ter} CP, allegando l'esistenza di un pericolo di fuga e di collusione ai sensi dell'art. 44 n. 1 e n. 2 PP;

che, con scritto del 10 luglio 2008, A. – per il tramite del suo patrocinatore – ha formulato dinanzi a questa Corte domanda di ritorsione del Procuratore federale B. e della Sostituta procuratrice federale C., chiesto l'apertura di un'indagine in merito alla correttezza del comportamento da loro tenuto nonché sollecitato, quale misura provvisoria, la sospensione dei succitati magistrati dalle loro funzioni per quanto riguarda le inchieste di cui ai procedimenti inc. n°1 e inc. n°2;

che la Corte dei reclami penali è competente per pronunciarsi sulle domande di ritorsione concernenti i procuratori della Confederazione, i giudici istruttori federali ed i loro cancellieri nella misura in cui queste ultime sono contestate (art. 28 cpv. 1 lett. c LTPF ed art. 99 PP);

che le domande di riconsazione vanno preliminarmente sottoposte all'autorità contro la quale sono sollevati dei motivi di riconsazione (TPF 2006 323);

che la domanda di riconsazione in oggetto è stata presentata per la prima volta direttamente dinanzi a questa Corte nell'ambito della presente procedura e non può, pertanto, essere ritenuta come "contestata" ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 lett. c LTPF (v. TPF BA.2007.5 del 21 giugno 2007);

che, di conseguenza, difettando in concreto la presenza di un atto impugnabile, la presente domanda di riconsazione è irricevibile;

che, per i medesimi motivi, non si entra nel merito delle ulteriori censure formulate nell'istanza (apertura di un'indagine nei confronti dei precitati magistrati e loro sospensione dall'inchiesta);

che, dicasi per economia di procedura, quando anche la presente domanda fosse ricevibile, non sussiste motivo di riconsazione allorché il giudice pronuncia una decisione sfavorevole per la parte, sostiene un punto di vista che sotto il profilo giuridico non le risulta gradito o ordina misure procedurali sbagliate o arbitrarie (TPF 2006 323; v. anche, in materia di ordini d'arresto, sentenza del Tribunale federale 1P.495/2005 del 14 settembre 2005);

che, in considerazione dell'esito della procedura, questa Corte ha rinunciato a procedere ad uno scambio di scritti (art. 219 cpv. 1 PP, prima frase, "a contrario");

che le spese giudiziarie ammontano a fr. 500.- e sono addossate al richiedente quale parte soccombente nella presente procedura (art. 66 cpv. 1 LTF, applicabile per rinvio dell'art. 245 PP; art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale, RS.173.711.32).

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. La domanda di ricusazione è irricevibile.
2. Le spese giudiziarie, di fr. 500.--, sono poste a carico del richiedente.

Bellinzona, l'11 luglio 2008

In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Daniele Timbal
- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici:

Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.